



Roccamonfina

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

PROT. 268192 del

- 4 APR. 1996

Al D.G. Bruno AGRICOLA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
Via Volturmo 58
ROMA

MINISTERO LL.PP.
Porta Pia
ROMA

Al Presidente della Regione Campania
NAPOLI



All'Assessorato all'Urbanistica
della Regione Campania
NAPOLI

All'Avvocatura Distrettuale dello Stato
NAPOLI

All'Avvocatura Generale dello Stato
via dei Portoghesi
ROMA

Al Presidente dell'Amministrazione
Provinciale di
CASERTA

Alla Soprintendenza Archeologica di
NAPOLI

Alla Soprintendenza per i B.A.A.A.S.
Palazzo Reale
CASERTA

Al Sindaco del Comune di
ROCCAMONFINA

Al Sindaco del Comune di
CONCA DELLA CAMPANIA

Al Sindaco del Comune di
GALLUCCIO

15/4
A





Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

Al Sindaco del Comune di
MARZANO APPIO

Al Sindaco del Comune di
SESSA AURUNCA

Al Sindaco del Comune di
TEANO

Al Sindaco del Comune di
TORA E PICCILLI

OGGETTO: Trasmissione copia Piani Paesistici

Si trasmette in allegato copia del Piano Paesistico Territoriale relativo ai territori dei Comuni in indirizzo, approvato con D.M. 23/01/1996 pubblicato sulla G.U. n.80 del 04/04/1996.

ALLEGATI:

- 1) Copia conforme del D.M. di approvazione;
- 2) Copia conforme delle "Norme di Attuazione";
- 3) Copia conforme delle tavole di Piano.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe PROIETTI)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici per le
Province di Caserta e Benevento

23

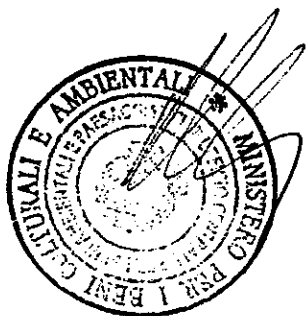
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

AMBITO IV
COMPLESSO VULCANICO DI ROCCAMONFINA

Comuni di Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca,
Teano, Tora e Piccilli

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I



**SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI
ARTISTICI E STORICI DI CASERTA E BENEVENTO**

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO - AMBITO IV:

COMPLESSO VULCANICO DI ROCCAMONFINA

Gruppo di coordinamento:

Arch. Flavia BELARDELLI, Arch. Salvatore BUONOMO, Arch. Teresa LEUZZI, Arch. Massimo LICOCCIA, Arch. Giuseppina TORRIERO

Gruppo di lavoro:

Arch. Teresa LEUZZI, Arch. Massimo LICOCCIA, arch. Giuseppina TORRIERO, diseg. Luciano VALENTE

**UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI E
PAESAGGISTICI**

STESURA DEFINITIVA DEL P.T.P. - AMBITO IV:

COMPLESSO VULCANICO DI ROCCAMONFINA

Gruppo di coordinamento:

Arch. Maria PEZZULLO, Arch. Valeria RICOLO

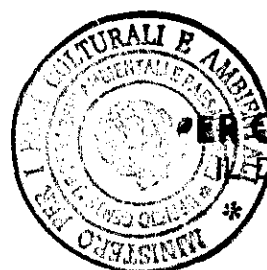
Collaboratori:

Ciro BOCCHETTI, Rosaria D'AMBROSA, Ida DELL'UNTO, Rosamaria RINALDI.



IL MINISTRO

W. De Luca



PER COPIA CONFORME

DIRETTORE GENERALE

Dot. Giuseppe Proietti

1. ART. 1 - FINALITA' E CONTENUTI DEL PIANO

1.1. La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti il territorio del complesso vulcanico di Roccamonfina ricadente nei territori dei Comuni di Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli sottoposti alle disposizioni dell'art. 1 - quinquies della legge dell'8/08/1985 n. 431.

1.2. Il presente Piano Territoriale Paesistico, redatto ai sensi dell'art. 1 - bis della legge dell'8/08/1985 n. 431, è costituito dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione.

2. ART. 2 - DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI PIANO

2.1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dal territorio dei Comuni di Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli così come individuati dal D.M. 28/03/1985, relativi alle aree ed ai beni individuate ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984.

2.2. Le aree regolate dal presente piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli artt. del successivo titolo II. La distinzione di tali zone di piano è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

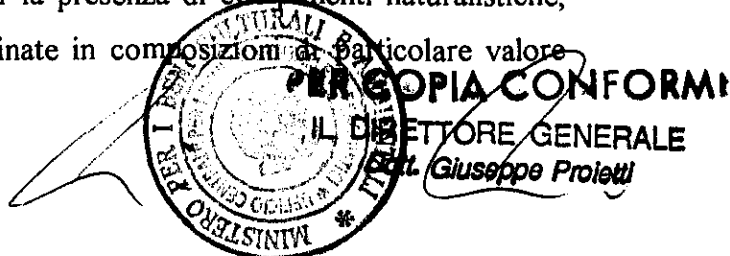
3. ART. 3 - CATEGORIE DEI BENI OGGETTO DELLA TUTELA REGOLATA DAL PRESENTE PIANO

3.1. Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dall'art. 1 della legge del 26/06/1939 n. 1497 e dall'art. 1 della legge dell'8/08/1985 n. 431.

4. ART. 4 - REGIMI DI TUTELA E SUDDIVISIONE IN ZONE

Nelle zone individuate nel TITOLO II della presente normativa si applicano le seguenti norme di tutela:

il regime normativo di CONSERVAZIONE INTEGRALE è applicato alle zone che presentano rilevante interesse paesistico per la presenza di componenti naturalistiche, morfologiche, vegetazioni o idrografiche combinate in composizioni di particolare valore



percettivo, nelle quali deve essere assicurata la conservazione dell'assetto attuale degli elementi fisici, consentendo esclusivamente attività di fruizione e valorizzazione prive di effetti percepibili sul contesto ambientale.

Il regime normativo di CONSERVAZIONE INTEGRATA è applicato alle zone che presentano rilevante interesse paesaggistico per la combinazione ottimale delle componenti morfologiche naturali del sito con i segni della trasformazione antropica, nelle quali devono essere garantite le condizioni per la conservazione dell'assetto attuale del territorio e per il mantenimento delle attività antropiche che hanno concorso a crearlo.

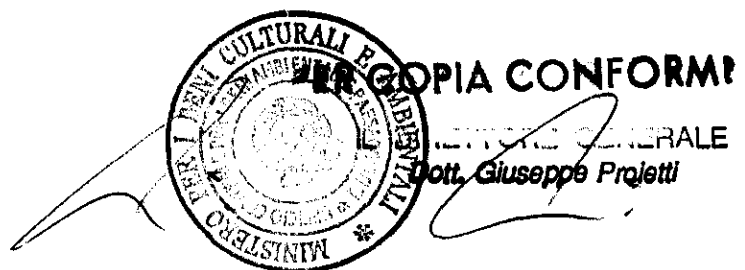
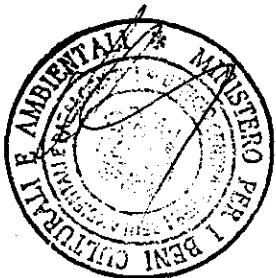
Il regime normativo di MANTENIMENTO è applicato alle zone che presentano interesse paesaggistico per il soddisfacente grado di equilibrio esistente tra le varie componenti del paesaggio, nelle quale deve essere garantita la conservazione dei fattori determinanti, consentendo la trasformazione degli elementi marginali, di cui si tende a conservare inalterati i rapporti proporzionali reciproci.

Il regime normativo di TRASFORMABILITA' CONTROLLATA è applicato a zone di interesse paesistico marginali, connesso col loro inserimento nell'insieme dell'aspetto paesaggistico dell'intero ambito territoriale, nelle quali può essere consentito un processo di modificazione delle varie componenti del paesaggio, di cui si prefigurano i limiti, in modo da controllare gli esiti complessivi del nuovo assetto ipotizzabile.

Il regime normativo di TRASFORMABILITA' è applicato a zone di influenza marginale nell'assetto paesaggistico dell'ambito territoriale, nelle quali sono consentite modifiche delle diverse componenti, di cui si individuano limiti quantitativi in modo da evitare effetti dannosi sul panorama di insieme.

Il regime normativo di RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE è applicato ad aree investite da un processo di urbanizzazione recente, privo di riconoscibilità e di qualità urbanistiche ed architettoniche, che costituisce elemento dissonante e squilibrato rispetto al contesto circostante, nelle quali si prevede l'attivazione di un processo di riorganizzazione dei rapporti quantitativi tra i vari fattori dell'insediamento e di riequilibrio estetico percettivo del tessuto edilizio, delle aree libere e degli spazi connettivi.

Il regime normativo di RICONVERSIONE MIRATA è applicato a zone in contrasto con le vocazioni del sito per gli aspetti morfologici, vegetazionali o archeologico-monumentale, per le quali si prevede l'attivazione di un processo di radicale trasformazione, finalizzato alla liberazione dei valori paesistici potenziali attraverso l'eliminazione di tutti gli elementi compatibili.



5. ART. 5 - EFFICACIA DELLE NORME E PRESCRIZIONI DI PIANO

5.1. Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al 1° comma dell'art. 1 bis L. n. 431/85.

5.2. Il piano di cui al paragrafo precedente, costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge del 17/08/1942 n. 1150 e dei piani di settore regionali. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS., dovranno essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico ed ambientale.

Le perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale saranno approvate nelle forme e procedure previste dalla legge.

5.3. Le autorizzazioni di cui all'art. 7 L. n. 1497/39 nonché all'art. 1 L. n. 431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. n. 10/82, vigila sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendole contestualmente alla relativa documentazione ai sensi del V comma art. 1 L. n. 431/85.

Per le aree di interesse archeologico, perimetrate come indicato al punto 2 del presente articolo, il parere della Soprintendenza Archeologica deve essere richiesto preventivamente al rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/39.

5.4. Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento dell'autorizzazione sindacale ex art. 7 L. n. 1497/39, da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, come sancito dalla legge dell'8/08/85 n. 431. La concessione edilizia dovrà essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine previsto dalla citata L. n. 431/85.



6. ART. 6 - CATEGORIE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO

6.1. Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente Piano, le categorie di interventi da prevedere, con riferimento alla L. 457/78 si definiscono come segue.

6.2 - Manutenzione ordinaria

Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi che consistono in opere di pulitura, conservazione, reintegrazione parziale o ripristino di elementi di finitura degli edifici, senza apportare modifiche estetiche o tecnologiche.

6.3 - Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi finalizzati a rimuovere e a sostituire parti anche strutturali di edifici, installare e/o adeguare impianti igienico-sanitari e tecnologici senza modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

Fanno parte di questa categoria anche gli interventi richiesti per il miglioramento antisismico delle strutture verticali ed orizzontali, (volte, solai, tetti) che non modifichino la struttura dei singoli componenti né le dimensioni delle unità immobiliari.

La realizzazione di nuove canalizzazioni per acqua, gas, telefono, energia elettrica, non devono comportare alterazione dell'estetica dei prospetti.

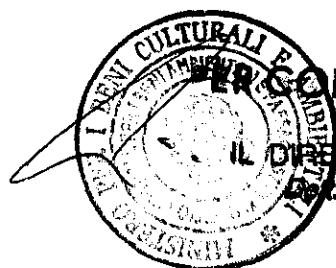
Negli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di valore ambientale e paesistico nonché su quelli di cui ai punti 2, 3 dell'art.1 della L. 1497/39, è vietato:

- alterare la posizione e la forma delle aperture delle finestre e porte originarie;
- alterare pendenze, dimensioni e posizioni di rampe di scale interne ed esterne, se prospicienti corti e/o spazi aperti.

6.4 - Restauro

Si definisce intervento di restauro l'insieme di operazioni rivolte alla conservazione degli organismi edilizi che presentino un particolare e definito impianto tipologico unitamente a valori storico-artistici e/o storici e architettonici propri e correlati ai valori paesaggistici dell'ambiente in cui sono collocati.

Gli interventi di restauro sono rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, volumetrici e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Il restauro si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex legge n. 1089/89 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX secolo.



PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giuseppe Proietti

In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e ai giardini di pertinenza, che ne formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle norme del presente piano, come fusione tra natura e architettura.

6.5 - Risanamento conservativo

Si definisce risanamento conservativo l'insieme degli interventi destinati al recupero dell'edificio per garantirne la conservazione e la funzionalità; essi riguardano le costruzioni il cui impianto tipologico sia individuabile ed architettonicamente qualificato e consistono in interventi di trasformazione, senza alterazioni volumetriche, allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario nel caso in cui gli immobili da tutelare, isolati o inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili. Il risanamento conservativo può contemplare la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari, nonché nuove destinazioni d'uso purché compatibili con la tutela degli immobili, dei contesti e del sito considerato nel suo insieme.

6.6 - Ristrutturazione edilizia parziale

Gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale si riferiscono alle operazioni rivolte alla modifica di una o più parti di unità edilizie, le operazioni, condotte attraverso interventi limitati di demolizioni e ricostruzioni che possano configurare una struttura edilizia in parte difforme dalla precedente, ma nel rispetto dei vincoli planovolumetrici dei caratteri morfologici della struttura urbana.

All'interno delle unità edilizie con cortine a filo strada sono concesse variazioni planimetriche ed altimetriche nel rispetto della tipologia prevalente nel tessuto edilizio contiguo e sempre devono correlarsi con il primario impianto tipologico.

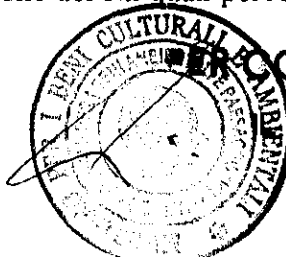
6.7 - Interventi di ristrutturazione edilizia integrale

Gli interventi di ristrutturazione edilizia integrale si riferiscono alla costruzione di manufatti previa demolizione dei preesistenti immobili privi di interesse architettonico e tipologico, e sono finalizzati alla riqualificazione del contesto attraverso la realizzazione di manufatti in sintonia con l'ambiente circostante.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici e altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti.

6.8 - Interventi di demolizione senza ricostruzione

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione si riferiscono ad immobili privi di interesse architettonico o tipologico che insistono in aree da restituire alla originaria funzione di area aperta, espressione della storicizzazione dei siti quali percorsi, mura, porte,



arredi urbani, punti di vista panoramici o emergenze naturalistiche (rilievi isolati, speroni, costoni).

6.9 - Interventi di ristrutturazione urbanistica

Per operazioni di ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi pubblici o privati finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente, previsti in obbligatorio piano attuativo di dettaglio riguardante il comparto oggetto di intervento. Essi consistono in interventi di sostituzione, modificazione, ricostruzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio senza comportare incremento dei volumi edilizi esistenti. L'ampliamento della volumetria esistente, entro il massimo del 20% è consentito solo per l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche, secondo gli standards previsti dalla normativa di settore, per gli edifici a destinazione pubblica, agro-turistica e turistico-ricettiva. La ristrutturazione urbanistica non si applica agli edifici di valore storico, artistico, ambientale e paesistico.

7. ART. 7 - NORME E DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTE LE ZONE

7.1. Il piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo titolo II. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.

7.2. E' vietata, lungo le strade panoramiche e su entrambi i lati, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. Nelle aree urbane la collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da apposito piano redatto a cura dei singoli Comuni.

7.3. Per la pavimentazione delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

7.4. Tutte le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, e godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1) art. 23 del R.D. n. 1357/40.

7.5. Le aree risultanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle



zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione preveda interventi di riqualificazione ambientale.

7.6. Per tutti gli edifici le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche.

7.7. Per gli immobili di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge del 29/06/1939 n. 1497 e per i centri storici e per i nuclei ed immobili rurali di valore storico ed ambientale, con esclusione degli edifici di recente impianto, valgono le seguenti prescrizioni:

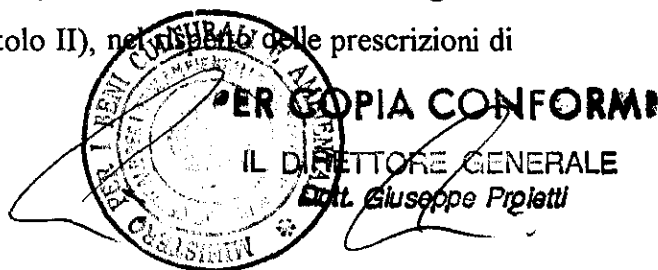
tutti i materiali, finiture e colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista degli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubatura o condotto a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi di lamiera zincata o di rame; le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato; è vietato l'uso di alluminio anodizzato; i materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne; i manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale; l'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte; sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici; le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.

7.8. Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

7.9. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti; in casi eccezionali, quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, esse dovranno essere rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale.

8. ART. 8 - INTERVENTI CONSENTITI PER TUTTE LE ZONE

Per tutte le zone, comprese nel presente Piano, sono ammessi, anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (Titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di



cui agli artt. 6 e 7 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:

a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia da prevedersi limitatamente agli immobili di cui ai punti 6 e 7 dell'art. 6 della presente normativa, che dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente; interventi per la demolizione e ricostruzione in situ, finanziati ai sensi della L.219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

b) Interventi di sistemazione a verde, per le fasce di rispetto stradale ex D.M. n. 1404/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. E' vietato qualsiasi uso di tali fasce.

c) Interventi rivolti al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e parchi.

d) Opere di bioingegneria o ingegneria naturalistica che prevedono:

- l'impiego di materiale vivente sia da solo che in combinazione con materiali inerti per opere di sistemazione delle aree esposte alle frane da crollo o scivolamento per evitare l'erosione superficiale dei versanti;
- interventi di rivestimento di superfici degradate con manto vegetale a protezione dell'erosione superficiale e dell'irrigamento, anche con impiego di geocelle o georeti o geostuoie;
- interventi stabilizzanti per consolidamento del terreno in profondità mediante impiego di talee per palificate vive graticciate, fascinate vive, cordonate o gradonate e piantagioni di specie pioniere;
- interventi combinati di protezione di scarpate o pendii instabili con materiale da costruzione vivi o inerti;
- abbattimento dei massi con la tecnica di presplitting per la difesa dalla caduta e sistemazione del fronte di scavo con successiva piantumazione;
- rivestimenti dei pendii con rete metallica ad alta resistenza con successivo inerbamento degli stessi;
- realizzazione di barriere paramassi con funi e reti di acciaio.

e) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.

f) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed



PER COPIA CONFORME

RETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

g) Interventi di sistemazione, ripristino, restauro ambientale e paesistico nelle aree le cui connotazioni di paesaggio naturale ed antropizzato siano state alterate dalla presenza di manufatti, impianti ed opere costituenti detrattori ambientali. Gli interventi di restauro ambientale e paesistico per le aree di cave dismesse, per le aree di raccolto e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani saturate e per le aree di discarica in genere, saranno effettuati secondo i criteri indicati al precedente punto d) del presente articolo.

h) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche, per gli edifici esistenti. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità:

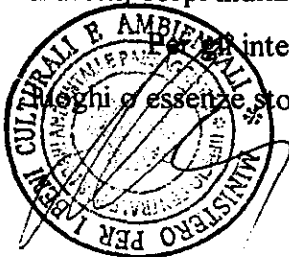
- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia e di radura possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;
- per le aree a destinazione residenziale e diversa da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non può superare i 2 metri.

i) Interventi di sistemazione e adeguamento della viabilità pedonale, interpoderale e carrabile esistente. Realizzazione di nuovi tracciati stradali, di percorribilità locale, la cui larghezza non dovrà superare i limiti imposti dal vigente Codice della Strada. Ampliamento dei tracciati stradali di percorribilità locale fino al raggiungimento dei limiti del vigente Codice della Strada.

Per i tratti panoramici della viabilità esistente e di nuova realizzazione od esposti alle visuali panoramiche dei siti, le eventuali opere per la realizzazione o l'ampliamento della sede viaria dovranno escludere strutture a sbalzo o su pilastri, tagli ed espiantri di alberi di alto fusto.

l) Interventi nei centri abitati per la riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta con: impiego di materiali lapidei e tecniche tradizionali; aiuole ed alberature; elementi di arredo urbano quali panchine, sedili muretti, corpi illuminati.

Per gli interventi di cui ai punti b), c), e) si dovranno utilizzare essenze tipiche dei luoghi o essenze storicamente inserite nel paesaggio.



COPIA CONFORME
DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

9. Art. 9 - NORME SPECIFICHE PER LA TUTELA DI SISTEMI O SINGOLARITA' GEOGRAFICHE, GEOMORFOLOGICHE E VEGETAZIONALI

9.1. TUTELA DELLE ZONE BOSCHIVE

Le norme di cui al presente articolo si applicano per tutte le aree boscate governate da essenze arboree non da frutto, fatta eccezione per i castagneti destinati alla produzione della massa legnosa, anche se comprendenti radure o pianori, come classificate dal competente Organo tecnico. Tali unità ambientali comprendono, altresì, i boschi artificiali colturali e di recente impianto.

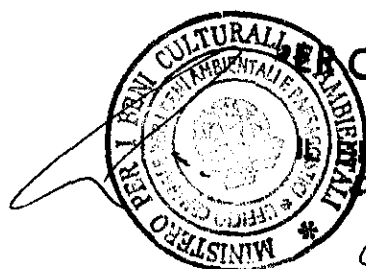
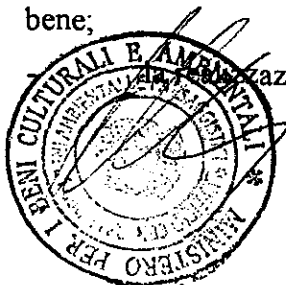
Le aree boscate configurano unità paesistiche omogenee per compattezza, distribuzione e densità degli esemplari, equilibrio vegetazionale raggiunto dalle piante, valore naturalistico dell'insieme.

Il taglio di essenze arboree è suddiviso in colturale ed in produttivo. In entrambi i casi è vietato l'intervento su piante secolari. Il taglio colturale, di natura selettiva, è diretto al miglioramento ed alla difesa dell'ambiente mediante diradamenti. Il taglio produttivo deve essere oggetto di apposite autorizzazioni ai fini ambientali di cui all'art. 7 della L. 1497/39 e ai sensi dell'art. 1 lettera g) della L. 431/85. Non è consentito procedere al taglio e all'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze rare che di quelle facenti parte di macchia mediterranea spontanea, senza la prescritta autorizzazione degli enti preposti al controllo. La necessità di espianto di essenze arboree in tutte le zone a causa di affezioni fitopatologiche, nonché di piante secche anche se costituenti filari, deve essere valutata dal Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato competenti per zona. In ogni caso, le essenze espantate dovranno essere sostituite da essenze dello stesso tipo. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza o di prevenzione e/o danneggiamento dagli incendi deve essere comunicata, per la prescritta autorizzazione, agli Uffici del Settore Amministrativo delle Foreste competente per territorio.

Nelle aree boscate sono vietate le seguenti opere:

- apertura di piste che comportino sbancamenti e/o movimenti di terra di profondità superiori ai 30 cm.;
- il taglio o l'espianto esteso tale da compromettere le valenze paesaggistiche del bene;

la realizzazione di manufatti in muratura.



COPIA CONFORME

DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proletti

Nelle aree boscate sono ammessi i seguenti interventi:

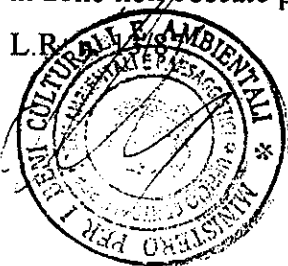
- il rimpiazzo di esemplari rimossi perchè ammalorati o danneggiati in maniera irreversibile;
- lo sfoltimento della vegetazione di sottobosco;
- la potatura e il rimboschimento;
- la trasformazione dei castagneti in castanili da frutto;
- la sistemazione delle piste esistenti con possibilità di ripristino degli esistenti tappetini di usura;
- la realizzazione di opere di riassetto e/o sistemazione idrogeologica con tecniche di ingegneria naturalistica;
- la realizzazione di opere necessarie per la stabilità dei pendii e per migliorare la funzione protettiva delle aree dai fenomeni di dissesto purchè eseguite nel rispetto dei criteri naturalistici;
- la collocazione di prefabbricati al servizio delle sole aree di bosco artificiale (pinete ecc.) destinate a parco urbano, aventi superficie massima di mq 9 ed altezza massima al colmo di m 3 posizionati ad una distanza tra loro non inferiore a m 300 per una estensione servita di ettari 1,00.

Nei boschi cedui sono ammesse le seguenti opere:

- il taglio o l'espianto colturale, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 13/87;
- lo sfoltimento della vegetazione di sottobosco necessario per le operazioni colturali o di normale governo del bosco;
- la realizzazione di manufatti in legno per il ricovero di attrezzi aventi superficie massima di mq 9 ed altezza massima al colmo di m 3 posizionati ad una distanza tra loro non inferiore a m 300.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 13/87 è richiesta, altresì, l'autorizzazione di cui all'art. 7 della L. n. 1497/39 anche per gli impianti, gli appezzamenti di bosco, le piante sparse, i filari, i giardini ed i parchi urbani di cui al medesimo articolo 8.

E' richiesta, nelle zone ricadenti nei limiti di cui alla lettera d) della L. 431/85 l'autorizzazione ai fini ambientali, anche per l'utilizzazione dei cedui e per tutti gli interventi in zone non boscate per i quali è prescritta l'autorizzazione ai sensi degli artt. 22 e 23 della



L'impianto di manufatti attinenti alle attività agro-silvo-pastorali (abbeveratoi, ricoveri, fili a sbalzo, etc.), a carattere temporaneo e che non comportino l'obbligo di richiesta di concessione edilizia, deve, comunque, essere autorizzato ai sensi della L. 1497/39.

9.2. TUTELA DEI CORSI D'ACQUA DELLE SORGENTI E DEI BACINI IDROGRAFICI

Nelle incisioni orografiche profonde con dislivelli superiori a m 20 misurati fra il livello di massima portata del corso d'acqua ed il terrazzamento più distante dallo stesso, per una fascia di m 50 a destra e sinistra del ciglio dell'ultimo terrazzamento; nei corsi d'acqua a profili trasversali con dislivelli inferiori a quelli sopra indicati per una fascia di metri 80 a destra e a sinistra del ciglio spondale; intorno a tutte le Sorgenti presenti sul territorio interessato dal presente Piano e per una fascia di rispetto di metri 50; nei bacini idrografici naturali o artificiali per una fascia di metri 100 intorno alla riva sono vietati i seguenti interventi :

- modifiche del tracciato del corso d'acqua e del perimetro di bacino;
- opere di consolidamento delle sponde che prevedano la realizzazione di manufatti in cls. a vista;
- aperture di cave o siti di estrazione del materiale litoide;
- movimenti di terra, scavi profondi, eliminazione dei terrazzamenti naturali di origine alluvionale;
- localizzazione di discariche o d'impianti di smaltimenti dei rifiuti, localizzazioni di siti di autodemolizioni;
- espianto di essenze vegetali arboree o arbustive di qualunque tipo;
- realizzazione di nuove volumetrie edificatorie;
- apposizione di cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati carrabili ricadenti nelle aree suddette.

Sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi collegati alle attività agro-silvo pastorale che non comportino modifiche delle sponde o espianto di essenze arboree o arbustive;
- opere di ingegneria idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni della configurazione delle sponde;
- interventi di sistemazione e di difesa delle fasce spondali con opere che prevedono il successivo rapido inerbimento dei pendii;
- realizzazione di aree attrezzate di sosta o di pic-nic non pavimentate, con relativi manufatti in cls. a vista;



COPIA CONFORME
AL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proletti

- per le aree di sorgente è ammessa la realizzazione di impianti di captazione interrati.

Tutte le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua e dei bacini sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Per la effettuazione di tali interventi si rende necessario l'apporto delle Autorità di Bacino Nazionali e Regionali, qualora vengano costituite ai sensi della L. n. 183/89.

10. Art. 10 - AREE DI PAESAGGIO STORICO ARCHEOLOGICO

Il Paesaggio Storico Archeologico è definito dai rapporti esistenti tra i resti antichi, ancorchè solo in parte emergenti, e territorio circostante e dalla conservazione di segni di strutturazione del territorio.

La tutela di tali aree attraverso il controllo preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica competente per il territorio, è preordinata alla conservazione dell'identità storica del paesaggio o alla sua riconnessione ai fini della valorizzazione paesistica.

In tali aree, perimetrare come indicato dall'art. 5, punto 2, qualsiasi sia la tipologia di conservazione o trasformabilità esplicitamente prevista dal Piano e indicata al successivo Titolo II, valgono le seguenti norme:

- 1) tutti gli interventi di iniziativa pubblica e privata che comportino scavi o movimenti di terra, o realizzazioni di strutture anche precarie, necessitano di parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio;
- 2) la strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella normativa generale il controllo preventivo del territorio, così come espresso al precedente punto.

Il parere preventivo della Soprintendenza Archeologica si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico archeologiche del sito.

11. ART. 11 - NORME SPECIFICHE PER LE INFRASTRUTTURE ANTROPICHE

11.1. TRATTURI

Le sedi degli antichi tratturi della transumanza appartenenti al demanio regionale o comunale sono posti al regime di assoluta inedificabilità.



E' ammesso invece l'attraversamento della sede tratturale in linea ortogonale all'andamento del tracciato con infrastrutture o sedi viarie nei casi in cui lo stesso risulti inevitabile per fini di utilità pubblica e non siano individuabili tracciati alternativi.

L'esecuzione degli interventi di cui sopra e di scavi o di profondità superiore ai 50 cm, anche finalizzati al passaggio di urbanizzazioni interrato o opere di coltivazione e subordinata l'acquisizione del preventivo parere della Soprintendenza Archeologica.

11.2 - CAVE

Nelle zone ricadenti nel presente piano e per le quali non sia fatto esplicito divieto è ammessa l'attività estrattiva nelle aree di cave.

La coltivazione delle cave dovrà essere condotta secondo tecniche e metodi che assicurino in ogni caso specifico la limitazione dell'impatto visivo della frattura nel paesaggio, la pendenza verso monte dei ripiani progressivi per consentire il regolare deflusso e la raccolta delle acque; l'inerbimento della superficie già sfruttata per consentire la piantumazione di essenze a rapido accrescimento; la preparazione del soprassuolo per la successiva sistemazione definitiva

Lungo il fronte di cava andranno previsti gli opportuni interventi di ingegneria naturalistica idonei per la riqualificazione del sito, alla cessazione avvenuta della attività estrattiva.

Per le cave attive alla data di entrata in vigore del presente piano e ricadenti in aree nelle quali è vietata la prosecuzione della attività estrattiva, è fatto obbligo della cessazione dell'esercizio entro mesi 12 dalla data di entrata in vigore del piano stesso.

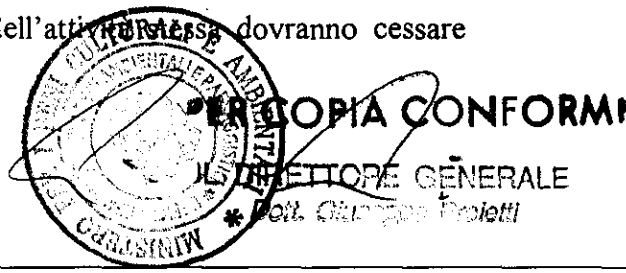
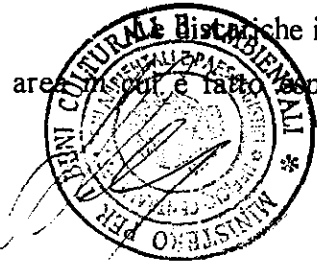
11.3 - DISCARICHE E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

Nelle zone ricadenti nel presente piano e per le quali non sia fatto esplicito divieto è ammessa la realizzazione di impianti per la discarica e lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani.

Le singole aree da destinare allo scopo, di estensione non superiore a 2.000 mq. comprensivi degli spazi destinati all'ingresso e alla manovra dei mezzi, nonché alla localizzazione dei necessari manufatti di servizio, dovranno essere opportunamente perimetrate e recintate con alberatura idonea a limitarne la visibilità.

La discarica di materiali inerti dovrà essere effettuata nei siti di estrazione dismessi ed in aree per le quali il riporto di materiale sia necessario per il ripristino dell'originaria configurazione, ai fini del restauro ambientale. L'area andrà periodicamente sistemata secondo un piano di dettaglio preventivamente redatto dal soggetto interessato, approvato dalla Soprintendenza ed eseguito a cura del soggetto cui è affidata la gestione dell'impianto.

Le discariche in attività alla data di approvazione del presente piano e ricadenti in aree in cui è fatto esplicito divieto di prosecuzione dell'attività estrattiva dovranno cessare



l'esercizio entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano, provvedendo nel predetto termine anche nelle opere di sistemazione ambientale.

12. ART 12 - OPERE ABUSIVE EDILIZIE E DI TRASFORMAZIONE DEL SUOLO

12.1. In riferimento alla Legge 47/85 e successive modifiche e/o integrazioni, il presente Piano costituisce norma di riferimento per il rilascio del parere di cui all'art. 32 della citata Legge 47/85 così come modificato dall'art. 12 della Legge 68/88 e dalla Legge 724/94.

12.2. Per le opere abusivamente eseguite nelle zone disciplinate dal presente Piano, il parere di cui all'art. 32 della Legge 47/85 verrà reso in conformità alle prescrizioni contenute in apposito piano da redigersi, ai sensi dell'art. 29 della citata Legge 47/85, entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Piano. Il suddetto piano dovrà essere sottoposto al parere della Soprintendenza competente.

12.3. In caso di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di demolizione di opere realizzate abusivamente e non sanabili, ai sensi del piano di cui al precedente comma, le vedute panoramiche o le aree ritenute di particolare interesse paesaggistico e ambientale devono intendersi sottoposte a tutela secondo le norme del presente P.T.P. La sistemazione di tali aree è a spese della ditta proprietaria dell'area che deve redigere un idoneo progetto di sistemazione che è sottoposto ad autorizzazione ai fini della tutela paesistica e ambientale. Il Comune, in caso di inadempienza dei proprietari ed entro 120 gg. dall'ingiunzione, può, in danno di questi, redigere un progetto di sistemazione dell'area oggetto di ripristino.

Per quanto attiene i fabbricati pubblici e le relative sistemazioni esterne, la Soprintendenza ha la facoltà di prescrivere le opere di finiture necessarie per soddisfare le esigenze di tutela ambientale, già indicate nel precedente art. 6.



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici per le
Province di Caserta e Benevento

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

AMBITO IV
COMPLESSO VULCANICO DI ROCCAMONFINA

Comuni di Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca,
Teano, Tora e Piccilli

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO II



COPIA CONFORME
DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Proietti

**SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI
ARTISTICI E STORICI DI CASERTA E BENEVENTO**

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO - AMBITO IV:

COMPLESSO VULCANICO DI ROCCAMONFINA

Gruppo di coordinamento:

Arch. Flavia BELARDELLI, Arch. Salvatore BUONOMO, Arch. Teresa LEUZZI, Arch. Massimo LICOCCIA, Arch. Giuseppina TORRIERO

Gruppo di lavoro:

Arch. Teresa LEUZZI, Arch. Massimo LICOCCIA, arch. Giuseppina TORRIERO, diseg. Luciano VALENTE

**UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI E
PAESAGGISTICI**

STESURA DEFINITIVA DEL P.T.P. - AMBITO IV:

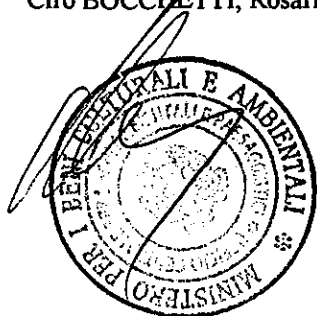
COMPLESSO VULCANICO DI ROCCAMONFINA

Gruppo di coordinamento:

Arch. Maria PEZZULLO, Arch. Valeria RICOLO

Collaboratori:

Ciro BOCCHETTI, Rosaria D'AMBROSA, Ida DELL'UNTO, Rosamaria RINALDI.



1. Art. 13

In tutto il territorio incluso nel perimetro del piano paesistico ogni intervento di modifica dell'assetto paesistico deve essere conforme alle norme specifiche dettate per le singole zone in cui è suddiviso il territorio nella tavola di zonizzazione.

Le seguenti normative di zona sono integrate dalle normative specifiche per particolari categorie di aree geografiche, attività antropiche o beni archeologici o storici contenute negli articoli del precedente titolo I.

Nel testo delle seguenti norme verranno usate le seguenti sigle per indicare i seguenti interventi di trasformazione del patrimonio esistente:

- M.O. per manutenzione ordinaria;
- M.S. per manutenzione straordinaria;
- R.C. per restauro o risanamento conservativo;
- R.E. per ristrutturazione edilizia in genere;
- R.E.P. per ristrutturazione edilizia parziale;
- R.E.I. per ristrutturazione edilizia integrale;
- R.U. per ristrutturazione urbanistica.



2. ART. 14

2.1. ZONA N° 1 - Zona di paesaggio montano contraddistinta prevalentemente dal valore percettivo del contesto ambientale costituito dalla presenza di boschi d'alto fusto posti in corrispondenza delle sommità dei rilievi.

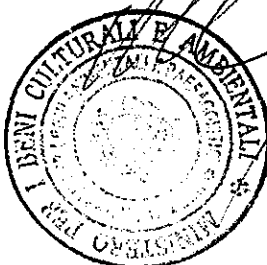
La zona comprende prevalentemente aree boschive d'altura situate nella parte sommitale dei rilievi del Massiccio vulcanico, che presentano rilevante interesse paesaggistico per:

- l'assenza di modifiche antropiche sostanziali dei caratteri naturali;
- riequilibrio vegetazionale fra le varie essenze;
- il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo;
- il particolare valore percettivo della configurazione estetica, dovuta alla intensa copertura boschiva .

La zona è sottoposta al regime normativo di CONSERVAZIONE INTEGRALE finalizzata al mantenimento dell'attuale assetto paesistico e naturalistico dell'insieme.

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- apertura o continuazione di attività estrattive nelle cave esistenti di materiale litoide o sciolto e l'asportazione di materiale terroso;
- esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno, anche di modesta entità o di qualsiasi altra modifica dell'andamento morfologico attuale;
- cancellazione degli attuali segni di delimitazione degli appezzamenti o di sistemazione dei dislivelli, costituiti da muri di pietrame o siepi;
- costruzione di nuovi edifici o manufatti fuori terra, fatte salve le sole opere espressamente indicate negli interventi ammessi;



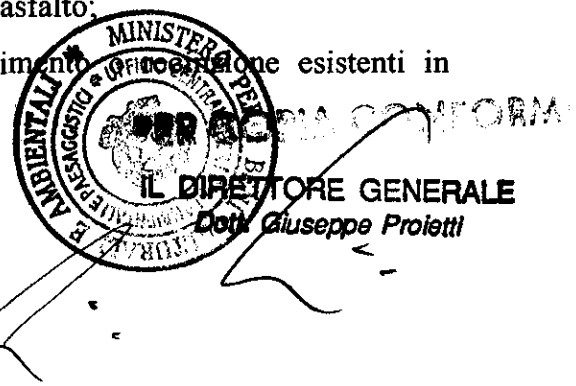
PER COPIA CONFORME

DIRETTORE GENERALE
ott. Giuseppe Proietti

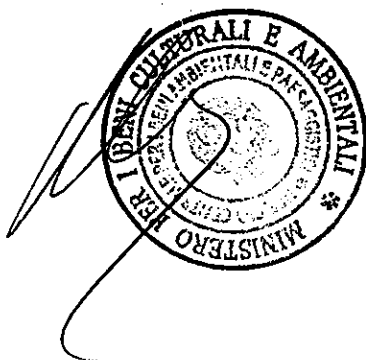
- R.E.P. e R.E.I. dei manufatti esistenti in muratura di pietrame calcareo o tufo di valore ambientale, paesistico, nonchè su quelli di cui ai punti 2, 3 dell'art. 1 della L. 1497/39;
- installazione di apparecchiatura per la trasmissione di segnali radiotelevisivi o telefonici in aree attualmente non utilizzate per analoga destinazione;
- realizzazione di nuove linee elettriche aeree di alta tensione su tralicci;
- installazione di nuovi impianti per la produzione di energia;
- R.E.P. e R.E.I. e ampliamento dei fabbricati di residenza stagionale o agricola esistenti di valore ambientale, paesistico, nonchè su quelli di cui ai punti 2, 3 dell'art. 1 della L. 1497/39;
- impianto di discariche di rifiuti o materiali di risulta di qualsiasi genere;
- modifica delle cavità naturali anche se successivamente regolarizzate dall'intervento umano;
- eliminazione dei siti delle cosiddette neviere.

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi:

- realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti tagli del sottobosco per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua per l'estinzione, da ottenere utilizzando, tramite tecniche di ingegneria ecologica, invasi naturali;
- opere di sistemazione di aree aperte per uso ricreativo e picnic che non comportino taglio di vegetazione arborea o arbustiva nè opere murarie, ma solo l'impiego di recinzioni ed attrezzature lignee e l'eventuale installazione di elementi mobili, in struttura prefabbricata leggera o in legno per servizi igienici dotati di depurazione chimica delle acque di scarico;
- creazione di aree di parcheggio ai lati della viabilità esistente, per massimo n. 6 posti macchina, che non comportino movimenti o livellamenti di terreno, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni o manti di asfalto;
- ripristino o reintegrazione di muri di contenimento esistenti in pietrame a secco;



- opere di sistemazione ambientale di cave esistenti, previa verifica dell'impatto percettivo ed ambientale;
- realizzazione di manufatti di servizio dell'attività agricola, in legno o in struttura mista di tipo tradizionale (muratura di pietrame calcareo o tufo e legno) purché di altezza non superiore ai m 3 all'imposta e m 4,50 al colmo della copertura;
- opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione;
- interventi di R.E.P. e R.E.I. degli edifici esistenti, di residenza stagionale o extragricola non inclusi nella precedente categoria;
- interventi di R.E.P., R.E.I. ed ampliamento fino al 10% della volumetria, per adeguamento impiantistico e funzionale, di edifici o complessi esistenti destinati ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica, con l'esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico e finalizzati al miglioramento dell'inserimento paesistico;
- interventi di R.E.I. con possibilità di incremento entro il massimo del 10% della volumetria esistente di edifici o complessi esistenti destinati o da recuperare ad uso turistico-ricettivo o agri-turistico, con altezze massime di m 6,00 all'imposta e di m 7,50 al colmo della copertura con l'esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico;
- interventi di restauro, risanamento conservativo o reintegrazione di manufatti esistenti, inagibili e/o dissestati, purché lo stato di conservazione sia tale da consentire l'individuazione certa degli elementi distintivi da ripristinare, quali sagoma e volume complessivi, aspetto esteriore dei fronti, ecc.;



PER COPIA CONFORME
 DIRETTORE GENERALE
 Dott. Giuseppe Proietti

3. ART. 15

3.1. ZONA N° 2 - Zona di paesaggio costituito da incisione orografica profonda di eccezionale valore percettivo.

La zona è costituita dalla fascia di territorio di elevato valore paesistico - ambientale lungo la sponda del corso d'acqua o del lago, di profondità come individuata nella planimetria di piano, connotata dalle qualità degli elementi percettivi ed ambientali propri dell'unità geomorfologica.

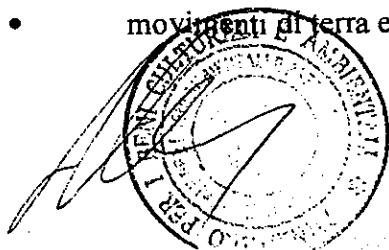
La zona è di eccezionale interesse per:

- i caratteri distintivi del sito determinati dal rapporto esistenti tra il corso d'acqua ed i profili trasversali;
- le singolarità delle trasformazioni naturali dovute all'incisione dell'asta fluviale;
- il valore percettivo d'insieme determinato dalla vegetazione delle aree adiacenti.

Per essa vale il regime di CONSERVAZIONE INTEGRALE finalizzata alla conservazione dei caratteri distintivi dell'area ed al mantenimento dell'ecosistema.

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

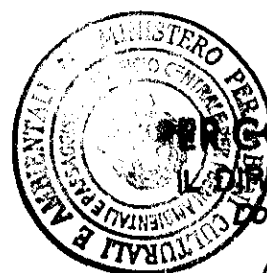
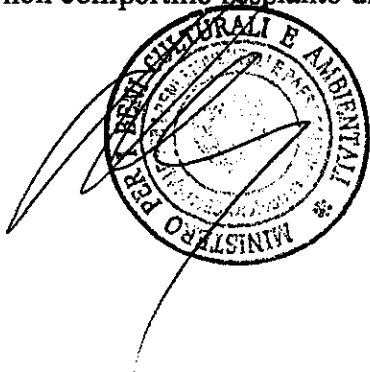
- abbattimento di piante di alto fusto di qualsiasi essenza se non previo parere del competente Organo Tecnico e con eventuale rimpiazzo dei soggetti;
- modifica del tracciato del corso d'acqua o del perimetro delle sponde se non per necessità idrauliche fronteggiate con opere di ingegneria naturalistica mirate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni sostanziali del percorso o delle sponde;
- costruzioni di nuovi edifici;
- realizzazioni di discariche o di siti di stoccaggio anche provvisorio di materiale di rifiuto;
- movimenti di terra e scavi;



- apertura di nuovi siti estrattivi o prosecuzione di coltivazione di cave;
- modifica di cavità naturali anche se regolarizzate dall'uomo nel corso dei secoli.

In tale zona è invece consentita:

- la sistemazione idrogeologica della incisione idrografica, della sponda e dei pendii purché realizzata con interventi di manutenzione quale la rimozione degli ostacoli al deflusso dell'acqua o la configurazione dei pendii;
- la sistemazione e consolidamento del percorso spondale imposti dall'equilibrio idrogeologico dell'unità purché realizzati con manufatti di pietrame naturale a secco (gabbionate) o sistemi simili, successivamente piantumati con essenze autoctone compatibili con l'ecosistema, concordate con il competente Organo Tecnico;
- la realizzazione o sistemazione di piste o sentieri percorsi escursionistici e di aree attrezzate di sosta e pic-nic mediante opere che non comportino taglio di piante di alto fusto o modifica dei tracciati esistenti con pavimentazioni in terra battuta o materiali ecologici similari ed eventuale installazione di elementi mobili, in struttura prefabbricata o in legno per servizi igienici dotati di depurazione chimica delle acque di scarico;
- creazione di aree di parcheggio ai lati della viabilità extraurbana esistente per massimo n. 6 posti macchina che non comportino movimenti o livellamenti di terra, taglio di vegetazione e manti di asfalto;
- opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione purché finalizzate anche al miglioramento dell'inserimento paesistico;
- la sistemazione idraulica mediante realizzazione di canali di scolo di tipo tradizionale;
- lo svolgimento delle operazioni connesse all'esercizio delle attività agricole che non comportino l'espianto di essenze vegetazionali;



COPIA CONFORME
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

4. ART. 16

4.1. ZONA N°3 - Zona di paesaggio agricolo di pendice montana o collinare contraddistinto da boschi artificiali d'alto fusto anche a finalità produttiva

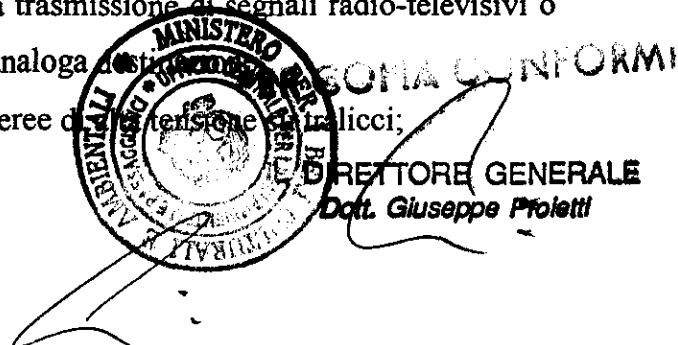
La zona comprende prevalentemente aree boschive costituite da boschi cedui castanili e da castagneti da frutto situati lungo le pendici del massiccio vulcanico, che presentano rilevante interesse paesaggistico per:

- l'equilibrio vegetazionale fra le varie essenze;
- il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo;
- il particolare valore percettivo della configurazione estetica, dovuta alla pressoché totale ed omogenea copertura boschiva dei pendii e dalla particolare connotazione dei castagneti produttivi oggetto di costante manutenzione.

La zona è sottoposta al regime normativo di CONSERVAZIONE INTEGRATA finalizzata al mantenimento dell'attuale assetto paesistico e naturalistico dell'insieme.

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

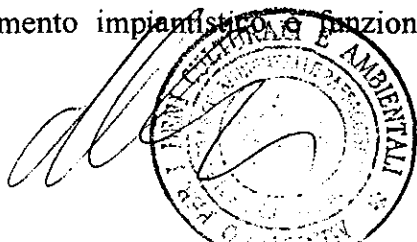
- apertura o continuazione di attività estrattive nelle cave esistenti di materiale litoide o sciolto e l'asportazione di materiale terroso;
- esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno, anche di modesta entità o di qualsiasi altra modifica dell'andamento morfologico attuale;
- cancellazione degli attuali segni di delimitazione degli appezzamenti o di sistemazione dei dislivelli, costituiti da muri di pietrame o strutture lignee o filari di alberi o siepi;
- costruzione di nuovi edifici per residenza stagionale o extragricola e manufatti fuori terra, fatte salve le sole opere espressamente indicate negli interventi ammessi;
- installazione di apparecchiatura per la trasmissione di segnali radio-televisivi o telefonici in aree attualmente non utilizzate per analoghi scopi;
- realizzazione di nuove linee elettriche aeree di tensione superiore a 10 kV;



- installazione di nuovi impianti per la produzione di energia;
- R.E.P., R.E.I. e ampliamento dei fabbricati di residenza stagionale o agricola esistenti di valore ambientale, paesistico, nonché su quelli di cui ai punti 2, 3 dell'art. 1 della L. 1497/39;
- impianto di discariche di rifiuti o materiali di risulta di qualsiasi genere;

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi:

- realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti tagli del sottobosco per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua per l'estinzione, da ottenere utilizzando, tramite tecniche di ingegneria ecologica, invasi naturali;
- opere di sistemazione di aree aperte per uso ricreativo e picnic che non comportino taglio di vegetazione arborea o arbustiva né opere murarie, ma solo l'impiego di recinzioni ed attrezzature lignee e l'eventuale installazione di elementi mobili, in struttura prefabbricata leggera o in legno anche per servizi igienici dotati di depurazione chimica delle acque di scarico;
- creazione di aree di parcheggio ai lati della viabilità esistente, per massimo n.6 posti macchina, che non comportino movimenti o livellamenti di terreno, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni o manti di asfalto;
- l'installazione di protezioni stagionali delle colture, costituite da strutture mobili in metallo e teli di materiale plastico;
- opere di sistemazione ambientale di cave esistenti;
- la trasformazione colturale di aree boscate, anche se produttive, purché restino alberate;
- opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione;
- interventi di R.E.P. e R.E.I. degli edifici esistenti, di residenza stagionale o extragricola non inclusi nella precedente categoria ed al miglioramento dell'inserimento paesistico, da ottenere attraverso una nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda la riduzione delle altezze massime a m 6,00 all'imposta e a m 7,50 al colmo della copertura;
- interventi di R.E.P., R.E.I. ed ampliamento di edifici esistenti destinati ad adeguamento impiantistico e funzionale, di edifici complessi esistenti destinati ad



COPIA CONFORME

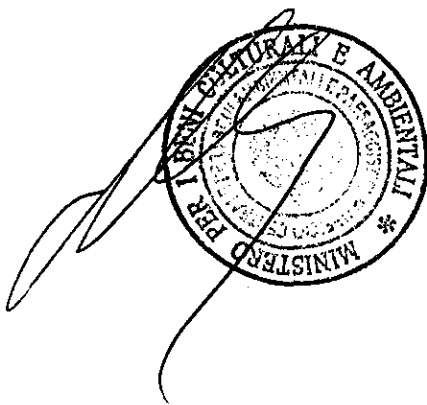
DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

attività turistico-ricettiva o agri-turistica e finalizzati al miglioramento dell'inserimento paesistico con l'esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico;

- interventi di R.E.I. con possibilità di incremento entro il massimo del 10% della volumetria esistente di edifici o complessi esistenti destinati o da recuperare ad uso turistico-ricettivo o agri-turistico, prevedendo soluzioni di ricomposizione tipologica e volumetrica, con altezze massime di m 6,50 all'imposta e di m 8,00 al colmo della copertura;
- interventi di restauro, risanamento conservativo o reintegrazione di manufatti esistenti, inagibili e/o dissestati, purché lo stato di conservazione sia tale da consentire l'individuazione certa degli elementi distintivi da ripristinare, quali sagoma e volume complessivi, aspetto esteriore dei fronti, andamento delle coperture, rivestimenti o paramenti di finitura originari, ecc.;
- realizzazione di costruzioni di tipo tradizionale di servizio per l'attività agricola con altezza non superiore a m 7,50;
- l'adeguamento delle case rurali esistenti fino al raggiungimento dell'indice fondiario di 0,03 mc./mq. complessivo. Le attrezzature e le pertinenze possono essere incrementate entro il limite del 10% dei volumi esistenti.

Nel caso di suolo agricolo totalmente ineditato sono consentiti per case rurali e pertinenze per la conduzione del fondo volumi che non superino l'indice fondiario massimo di 0,03 mc./mq.

I volumi derivanti da interventi di adeguamento e le nuove costruzioni non potranno superare i 7,50 metri di altezza e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti).



5. ART. 17

5.1. ZONA N° 4 - Zona di paesaggio agricolo di declivio o fondovalle di interesse percettivo e ambientale.

La zona comprende aree a prevalente utilizzazione agricola, con presenza di colture arboree tradizionali e di seminativo, che presentano rilevante interesse paesaggistico per:

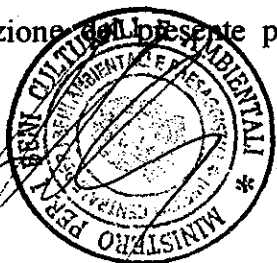
- inserimento nelle visuali privilegiate delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche del Massiccio;
- situazione di equilibrio estetico assunto dai segni dell'attività antropica per quanto attiene le dimensioni e la forma degli appezzamenti e le caratteristiche formali e cromatiche delle colture tradizionali locali;

La zona è sottoposta al regime normativo di MANTENIMENTO finalizzato alla tutela dell'attuale equilibrio paesistico, attraverso la conservazione degli elementi strutturanti e del rapporto quantitativo fra i fattori secondari del contesto.

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave di calcare tufo o altro materiale lapideo;
- l'esecuzione di movimenti di terra che comportino estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- la cancellazione dei segni storici di delimitazione degli appezzamenti costituiti da muri in pietrame o filari di alberi o cespugli;
- l'espianto degli oliveti e degli ulivi isolati;
- l'espianto della vegetazione spontanea arbustiva presente lungo i confini, le strade, i sentieri e le delimitazioni fra le colture e la loro sostituzione con piantumazione artificiale di essenze ornamentali o comunque estranee alla flora locale salvo quanto previsto dal nuovo Codice della Strada;

In deroga alle precedenti norme è consentita l'edificazione all'interno delle zone "B" di eventuali frazioni rurali, secondo gli indici indicati dal P.R.G. vigente alla data di approvazione del presente piano, con altezza massima non superiore a mt. 7,50 e la



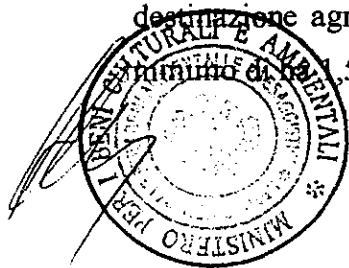
PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

realizzazione di nuove infrastrutture di servizio pubblico in aree già dotate di urbanizzazioni e situate in contesto edificato.

L'edificazione in eventuali zone "C" di espansione residenziale o "D" di insediamento produttivo, "F6" alberghiere o "Kg" destinate a villaggi turistici e campeggi o in altre zone destinate ad infrastrutture di servizio ancora non urbanizzate, previste dai PRG vigenti alla data di approvazione del presente piano, è subordinata alla redazione di piano attuativo di dettaglio, sentita la Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS

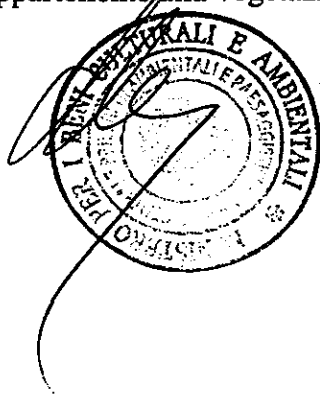
Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi:

- adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con ampliamento di volumetria fino al raggiungimento dell'indice fondiario di 0,03 mc/mq o di un incremento "una tantum" del 20% della volumetria esistente, con altezza massima di mt. 3,00 all'imposta della copertura e di mt. 4,50 al colmo, da incrementare fino a rispettivi mt. 4,50 e 6,00 in caso di documentate esigenze dimensionali di particolari coltivazioni o allevamenti specializzati;
- nuova costruzione di manufatti a servizio di azienda agricola su lotto minimo di 1,5 ha, con indice fondiario di 0,03 mc/mq e altezze massime conformi a quanto prescritto nel precedente comma;
- nuova costruzione su lotto minimo di 3 ha con indice fondiario di 0,05 mc/mq e altezza massima di mt. 4,50 all'imposta e 6,00 al colmo della copertura dei manufatti produttivi agricoli;
- ampliamento fino al raggiungimento dell'indice fondiario di 0,015 mc/mq di un incremento "una tantum" del 10 % della volumetria esistente, con altezza massima di m.t. 4,50 per gli edifici di residenza a servizio di aziende agricole esistente alla data di approvazione del presente Piano;
- ampliamento fino al raggiungimento dell'indice fondiario di 0,05 mc/mq o di un incremento "una tantum" del 20% della volumetria esistente per adeguamento igienico-funzionale; con altezza massima di mt. 4,50 degli edifici esistenti a destinazione agriturismo o turistico-ricettiva;
- la realizzazione di fabbricati per residenza a servizio dell'azienda agricola o a destinazione agri-turistica o turistico-ricettiva con indice fondiario di 0,05 mc/mq sul lotto minimo di ha 1,50 e per altezza fino a m 4,50 all'imposta



CONFORME
DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

- la realizzazione, in lotto minimo di 1,5 ha, di opere di sistemazione esterna finalizzate ad attività sportiva o ricreativa all'aperto che non comportino livellamenti di terreno, muri di sostegno, taglio di alberi, arbusti o coltivazioni arboree, e di eventuali manufatti di servizio (servizi igienici spogliatoi) di superficie non superiore a 24 mq. e di altezza non superiore a mt. 3,00;
- opere di adeguamento tecnologico funzionale o realizzazione ex novo di infrastrutture di servizio a rete (linee elettriche, telefoniche), di antenne radio e ripetitori televisivi esistenti, purché progettate previa valutazione dell'impatto percettivo ed ambientale di diverse soluzioni alternative, al fine di ottimizzare l'inserimento nel contesto paesistico;
- l'installazione di protezioni stagionali delle colture, costituite da strutture mobili in metallo e teli di materiale plastico;
- la realizzazione di tettoie di protezione o deposito temporaneo di raccolto agricolo realizzate in struttura lignea e schermature in cannuce o altro materiale vegetale;
- la realizzazione di manufatti di servizio di tipo tradizionale in struttura mista di muratura di pietrame e legno;
- opere di sistemazione ambientale di cave in calcare o in tufo esistente, previa verifica di impatto percettivo ed ambientale del progetto di ripristino finale;
- la realizzazione di piazzale di sosta o parcheggio ai lati della viabilità carrabile per un massimo di n. 6 posti auto, che non comportino movimenti di terra, muri di sostegno, taglio di alberi o arbusti, e che includano la piantumazione di n. 1 albero appartenente alla vegetazione locale per ogni 2 posti macchina.



6. ART. 18

6.1. ZONA N° 5 Paesaggio antropico di insediamento storico di rilevante interesse percettivo e ambientale.

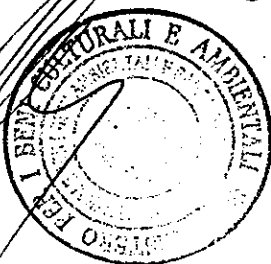
La zona comprende aree interessate da tessuti edilizi di antica formazione, insediati in corrispondenza di particolarità o emergenze morfologica del territorio (crinali, vette, speroni etc) che presentano rilevante interesse paesaggistico per:

- adattamento dell'andamento viario del nucleo storico alle particolarità morfologiche del sito;
- equilibrio volumetrico e cromatico fra edificato storico e caratteri naturali e antropici dell'intorno ambientale,
- riconoscibilità dell'immagine urbana complessiva del centro storico;
- compatibilità delle espansioni periferiche recenti con l'immagine urbana storica per composizione di insieme unitario o separazione fra le due realtà;

La zona è sottoposta al regime di CONSERVAZIONE INTEGRALE dell'immagine urbana del nucleo storico e dei caratteri morfologici e vegetazionali del sito di impianto e di TRASFORMABILITA' CONTROLLATA da espansioni recenti.

Nella zona in generale sono vietati i seguenti interventi:

- modificazioni di qualsiasi genere della configurazione geomorfologica del sito;
- espianto della vegetazione arborea e arbustiva;
- la realizzazione di elettrodotti o altre infrastrutture aeree;
- la demolizione e/o ricostruzione di muri di terrazzamento o recinzione in pietrame locale o in tufo squadrato;
- l'edificazione di nuove costruzioni in zone residenziali di espansione non ancora urbanizzate e non contigue a zone "B".



COPIA CONFORME
DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proletti

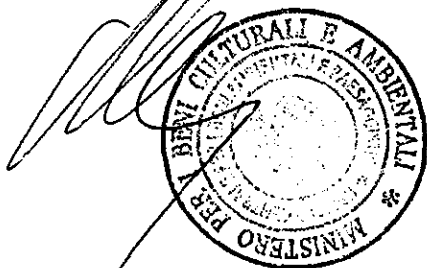
Per le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo ed esterne ai perimetri dei centri storici, dei nuclei e complessi rurali di valore storico-ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui al precedente art. 5.2 Titolo I, i Comuni possono redigere appositi piani particolareggiati finalizzati al recupero ed alla riqualificazione paesistico-ambientale del tessuto edilizio ed urbano, secondo tutte le categorie degli interventi edilizi di cui al precedente articolo 6 del Titolo I.

Nelle zone di completamento residenziale "B" è consentita l'edificazione e la realizzazione di interventi di arredo urbano secondo gli indici e le normative di piano con le seguenti limitazioni:

- l'altezza massima dei nuovi edifici non deve essere superiore a mt. 7,50, con esclusione di eventuali aree di risulta o di sedime compresi in una cortina unitaria per i quali è consentito il riallineamento con il più basso degli edifici confinanti;
- la sistemazione degli spazi pubblici deve essere realizzata con pietre e mattoni tradizionali locali o materiali moderni di analogo effetto estetico per tessitura superficiale e coloritura;
- la sistemazione di parchi e giardini pubblici deve essere eseguita con impiego di essenze tipiche del luogo.

Nelle zone di nuova espansione residenziale "C" e di insediamento produttivo "D" possono essere edificate aree intercluse fra altri lotti edificati con altezza massima non superiore a mt. 7,50.

Nella zone agricole "E" eventualmente incluse nella presente zona possono essere realizzate nuove costruzioni o ampliamenti di costruzioni esistenti secondo gli indici del P.R.G. vigente alla data di approvazione del presente piano con altezza massima non superiore a mt. 4,50 per le residenze e mt. 3,00 per i manufatti.



7. ART. 19

7.1. ZONA N° 6. Paesaggio antropico di insediamento tradizionale di interesse percettivo e ambientale.

La zona comprende aree interessate da tessuti edilizi consolidati, insediati in aderenza all'andamento morfologico naturale del sito (declivio, mezza costa, sella, ecc.) che presentano interesse paesaggistico per:

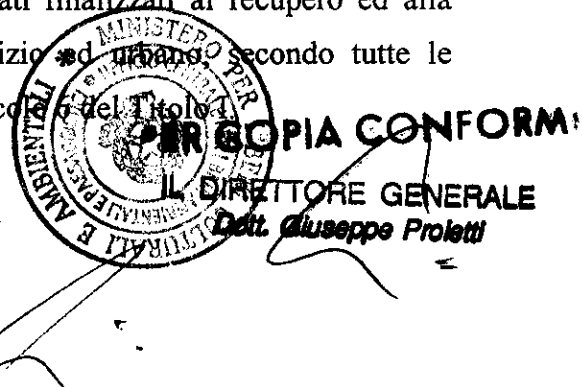
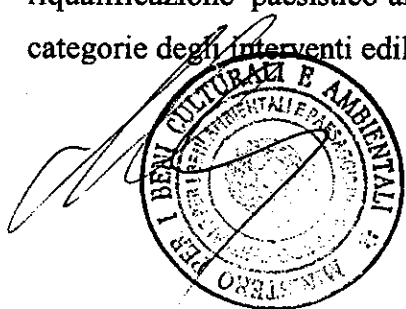
- equilibrio volumetrico e cromatico fra edificato storico e caratteri naturali e antropici dell'intorno ambientale;
- compatibilità delle espansioni periferiche recenti con i caratteri strutturanti del contesto paesistico.

La zona è sottoposta al regime di MANTENIMENTO dell'immagine urbana del nucleo storico e dei caratteri morfologici e vegetazionali del sito di impianto e di TRASFORMABILITA' CONTROLLATA delle espansioni recenti.

Nella zona in generale sono vietati i seguenti interventi:

- modificazioni di qualsiasi genere della configurazione geo-morfologica del sito;
- espianto della vegetazione arborea e arbustiva;
- la realizzazione di elettrodotti o altre infrastrutture aeree;
- la demolizione e/o ricostruzione di muri di terrazzamento o recinzione in pietrame locale o in tufo squadrato.

Per le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo ed esterne ai perimetri dei centri storici, dei nuclei e complessi rurali di valore storico-ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui al precedente art. 5.2 Titolo I, i Comuni possono redigere appositi piani particolareggiati finalizzati al recupero ed alla riqualificazione paesistico-ambientale del tessuto edilizio ed urbano secondo tutte le categorie degli interventi edilizi di cui al precedente articolo 5 del Titolo I.



Nelle zone di completamento e di espansione residenziale B" e "C" è consentita l'esecuzione di nuova costruzione secondo gli indici e le normative di piano con le seguenti limitazioni:

- la sistemazione di parchi e giardini pubblici deve essere eseguita con impiego di essenze tipiche del luogo.

Nelle zone destinate dai P.R.G. vigenti ad impianti produttivi o attrezzature pubbliche possono essere edificate aree già dotate di urbanizzazione, intercluse fra altri lotti edificati con altezza massima non superiore a mt. 10,50.

Nella zone "E" agricole eventualmente incluse nella presente zona possono essere realizzate nuove costruzioni o ampliamenti di costruzioni esistenti secondo gli indici del P.R.G. vigente.



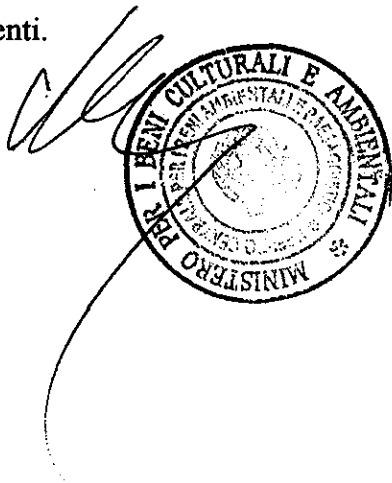
8. ART. 20

8.1. ZONA N° 7 - Paesaggio urbanizzato contraddistinto da emergenze monumentali di sito archeologico di recente scoperta.

Le aree di Parco Archeologico di Monte La Frascara e di Monte S. Croce, così come perimetrate nelle tavole di zonizzazione (zona n. 7) sono sottoposte al regime RICONVERSIONE MIRATA dell'area di eccezionale rilevanza paesaggistica nel panorama delle pendici del Massiccio finalizzato alla creazione di un parco archeologico attraverso il recupero ad uso pubblico delle aree libere o liberabili, attraverso la delocalizzazione delle attività incompatibili e, demolizione senza ricostruzione dei manufatti obsoleti, con il recupero delle strutture monumentali.

Nell'attesa dell'approvazione del piano di cui al precedente comma nella zona sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi da assoggettare alle procedure di approvazione preliminare di cui al precedente art. relativo alle aree archeologiche.

- M.O. di edifici residenziali commerciali o produttivi esistenti;
- M.O. e M. S. di infrastrutture di servizio primario;
- costruzione di manufatti di servizio tecnico o impiantistico di pertinenza di edifici esistenti.



9. ART. 21

9.1. Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesaggistico

Il territorio circostante le emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico è sottoposto per una fascia di mt. 300 metri di raggio a regime di TUTELA INTEGRALE, in cui sono vietati i seguenti interventi:

- nuova costruzione e R.E. integrale di fabbricati esistenti;
- modifica dell'attuale morfologia del suolo e della copertura vegetazionale esistente;
- pavimentazione di aree agricole, anche incolte;
- apertura di nuove strade carrabili o sentieri pedonali;
- installazione di tettoie o simili;
- piantumazione di essenze ornamentali o comunque estranee alla tradizione locale.

